Cass., Settima sezione penale – ordinanza n. 20.628 del 29 novembre 2012 – RG 28125/2012

sul ricorso proposto da XXXX avverso la sentenza n. 6926/2011 della Corte d'Appello di Milano, del 16/05/2012

omissis

XXXX ricorre per cassazione contro la sentenza indicata

in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'appello proposto contro la sentenza di condanna del giudice di primo grado per il reato di cui all'art.570 co.1° e 2° cp., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile, giacché la censura proposta è distonica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp, di € 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 29/11/2012

Il Consigliere est. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
15 GEN 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo